

CIRCOLARE INFORMATIVA
ALCOL E DROGA SUI LUOGHI DI LAVORO
(a cura dell' ISTITUTO PER LA SICUREZZA E L'IGIENE AMBIENTALE)

Ormai da tempo il Governo si sta impegnando nell'affrontare il discorso della sicurezza nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi.

La Legge 125/2001 – Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati – ha posto le premesse per l'adozione di adeguati interventi da parte di un'ampia gamma di istituzioni.

Interessa, infatti, non solo ambiti di valenza sanitaria, quali prevenzione, cura e reinserimento sociale degli alcolicodipendenti ma anche di interesse sociale e culturale.

In particolare l'articolo 15 della legge 125/2001, che riguarda direttamente gli ambienti di lavoro, sancisce:

→ Il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle lavorazioni considerate a rischi per il quale è stato emanato apposito Decreto pubblicato in Gazzetta il 30/03/2006.

→ La possibilità del Medico Competente o del Medico del Lavoro di effettuare controlli alcolimetrici nelle aziende.

→ La possibilità per i lavoratori affetti da patologie alcol correlate di accedere a programmi terapeutici di riabilitazione, come previsto dall'art. 124 del DPR 309/90 – Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

Il 30 Ottobre 2007 si è raggiunto un'intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali. Tale intesa prevede che vengano effettuati controlli periodici ai lavoratori sull'eventuale uso di sostanze stupefacenti.

I soggetti a cui è rivolto il provvedimento sono quei lavoratori che svolgono mansioni particolarmente delicate per la sicurezza collettiva nel settore dei trasporti in particolare: i conducenti di autobus, treni, navi, piloti di volo, addetti alla guida di macchine che movimentano terra e merci ecc. Includono, inoltre, tutti coloro che si trovano a maneggiare sostanze pericolose come gas tossici, esplosivi e fuochi d'artificio.

I controlli, i cui costi sono a carico del Datore di Lavoro, prevedono visite mediche ed esami da effettuare in conformità alle procedure diagnostiche e medico legali che verranno presto definite.

A seguito degli accertamenti, il lavoratore risultato positivo ai test, comportando tale positività un giudizio di temporanea inidoneità, viene inviato da parte del Medico Competente al Sert (SERVIZIO PER LE TOSSICODIPENDENZE DELL'ASL), nel cui territorio ha sede l'unità produttiva o in cui risiede il lavoratore. Qualora gli accertamenti effettuati dal SERT evidenziassero uno stato di tossicodipendenza, il lavoratore interessato dovrà sottoporsi ad un percorso di recupero che renda possibile un successivo inserimento nell'attività lavorativa a rischio anche nei confronti di terzi.

Non è prevista nessuna conseguenza a carattere punitivo nei confronti del lavoratore trovato positivo all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il Datore di Lavoro dovrà dunque provvedere affinché i lavoratori che svolgono le mansioni comprese nell'elenco di cui all'allegato siano sottoposti ad accertamenti sanitari con periodicità annuale.

Qualora il Medico ritenesse necessari ulteriori accertamenti per rilevare un eventuale stato di tossicodipendenza può sottoporre il lavoratore stesso ad un controllo presso il Servizio di Tossicodipendenze dell'ASL (SERT).

In caso di positività il Datore di lavoro ha l'obbligo di sospendere il lavoratore dallo svolgimento della mansione e può adibire il lavoratore ad una mansione diversa da quella compresa nell'allegato 1.

ALLEGATO 1
MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI
PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITÀ E LA SALUTE DEI TERZI

1. ATTIVITÀ PER LE QUALI È RICHIESTO UN CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEI SEGUENTI LAVORI PERICOLOSI:

- a.** impiego di gas tossici (articolo 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni);
- b.** fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e
- c.** posizionamento e brillamento mine (di cui al DPR 19 marzo 1956 n. 302);
- d.** Direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al DPR 30 dicembre 1970 n. 1450 e s.m.)

2. MANSIONI INERENTI LE ATTIVITÀ DI TRASPORTO:

- a.** conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
- b.** personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario che espliciti attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza;
- c.** personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;
- d.** personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
- e.** personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;
- f.** conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
- g.** personale marittimo di I categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività *off-shore* e delle navi posatubi;
- h.** controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
- i.** personale certificato dal Registro aeronautico italiano;
- l.** collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
- m.** addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
- n.** addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;

3. FUNZIONI OPERATIVE PROPRIE DEGLI ADDETTI E DEI RESPONSABILI DELLA PRODUZIONE, DEL CONFEZIONAMENTO, DELLA DETENZIONE, DEL TRASPORTO E DELLA VENDITA DI ESPLOSIVI.